



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA  
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE

composto dai sigg.ri Magistrati

dr. Francesco Micela                      Presidente

dr.ssa Angela Lo Piparo                Giudice rel.

dr. Michele Guarnotta                 Giudice

nel procedimento iscritto al n. R.G. 12654 dell'anno 2024;

Letto il ricorso proposto e l'istanza cautelare ivi formulata;

visti gli artt. 281 *decies* e ss. c.p.c. e 19 *ter* D.Lgs. 150/2011;

osservato che la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'odierna ricorrente dal G.U.P. del Tribunale di Palermo del 12 luglio 2022 è stata riformata parzialmente dalla sentenza del 9 novembre 2023 emessa dalla Sezione I Penale della Corte d'Appello di Palermo, la quale ha disposto la riduzione della pena comminata all'esito del primo grado di giudizio, nonché la sospensione condizionale della pena;

considerato che, nel concedere la sospensione condizionale della pena, il giudice penale ha formulato un giudizio prognostico favorevole relativamente alla ricaduta nel reato da parte della ricorrente;

ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per accordare l'invocata sospensione, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, avendo la ricorrente documentato di essere madre di un minore cittadino italiano residente in Italia e di essersi adoperata per integrarsi nel territorio nazionale iscrivendosi all'Università degli Studi di Palermo, sia sotto l'aspetto del *periculum in Mora*, potendo la stessa, nelle more della decisione, essere destinataria di un provvedimento di rimpatrio;

ritenute sussistenti, alla luce di quanto allegato e documentato, le "gravi e circostanziate ragioni" richieste dalla legge per disporre la chiesta sospensione degli effetti del provvedimento impugnato in attesa della definizione del giudizio;

rilevato che l'attività di istruzione della causa può essere delegata al GOT, componente dell'Ufficio del processo;

P.Q.M.

sospende l'esecutività del provvedimento impugnato;

delega per lo svolgimento dell'istruttoria il GOT Dr. Giuseppe Costantino Marascia, al quale dispone trasmettersi il fascicolo per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso e il decreto entro 30 giorni prima dell'udienza, avvertendo parte convenuta che può costituirsi in giudizio sino a 10 giorni prima.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 29/10/2024.

**Il Giudice relatore**

*Dr.ssa Angela Lo Piparo*

**Il Presidente**

*Dr. Francesco Micela*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*